REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
Regione Umbria

SERIE GENERALE **PERUGIA - 29 dicembre 2017**

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. **18.**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. **18.**

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2018-2020 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2
(Esenzioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano immatricolati nella carta di circolazione come veicoli adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile.

3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 80.000,00 a decorrere dal 2018, del Titolo 1, Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 3
(Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del Consorzio Crescendo e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile: complesso di edifici immobile ex Mabro in Orvieto, località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari, superficie 3024 mq oltre a superficie soppalcata per metri 529 e terreno pertinenziale della superficie di mq 13.997, al prezzo non superiore ad euro 1.600.000,00.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01, Servizi Istituzionali generali di gestione, Programma 06, Ufficio Tecnico, del Titolo 2, Spese in conto capitale, del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1 e provvede alla successiva gestione degli immobili.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), le parole: "*e del Consorzio Crescendo -*" sono soppresse.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/2016, è abrogata.

Art. 4
(Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane)

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 65-bis, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento delle spese connesse al processo di liquidazione delle Comunità Montane.

2. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5
(Contributi a favore dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 150.000,00, da destinare:

a) quanto a euro 20.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

b) quanto a euro 40.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

c) quanto a euro 30.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013;

d) quanto a euro 60.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28 della l.r. 8/2013.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 60.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 90.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 6
(Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori regionali)

1. Nel rispetto della legislazione statale e della contrattazione collettiva di lavoro, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'Avvocatura regionale, un regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori regionali nei confronti dei quali siano stati aperti procedimenti per responsabilità civile, penale o amministrativa.

Il regolamento si conforma ai seguenti principi:

a) il rimborso delle spese sostenute è ammesso soltanto in caso di esito favorevole o di assenza di responsabilità accertata in sede giudiziale;

b) il patrocinio legale è assunto fin dall'inizio dall'Ente, con integrale assunzione di spese, per i dipendenti per i quali non si ravvisi conflitto di interessi e con rimborso postumo per gli amministratori, nonché per i dipendenti per i quali si sia ravvisato un potenziale conflitto di interessi con l'amministrazione al momento dell'instaurazione del procedimento;

c) nei giudizi davanti alla Corte dei conti l'Ente non assume la difesa, ma provvede al rimborso delle spese legali in caso di definitivo proscioglimento.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, stabiliti, per l'anno 2018, in euro 20.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti alla Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 7
(Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto)

1. Per il finanziamento delle spese di gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto, è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 658.540,87.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 511.640,87 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 146.900,00 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. La Giunta regionale, a norma del d.lgs. 118/2011 è autorizzata ad apportare eventuali successive variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

4. Gli impegni delle somme di cui al comma 2 sono subordinati al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 02 (capitolo di entrata 02471) del Bilancio di previsione 2018-2020.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 8
(Contributo straordinario a favore del Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2018, a concedere un contributo straordinario di euro 40.000,00 al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 9
(Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali))

1. Prima dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), è inserito il seguente:

"Art. 01
Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali di cui all'articolo 1 è soppresso. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa. Entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari alla cessazione del Fondo ed alla definizione dello stato patrimoniale. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le spese per la corresponsione degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui agli articoli 5 e 14 ed in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2018 le attività amministrative inerenti l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione degli assegni vitalizi agli aventi diritto sono curate dall'Assemblea legislativa attraverso i propri uffici amministrativi.

4. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 2, è assicurato dagli stanziamenti già previsti nella missione 01, programma 01, titolo 1, del Bilancio di previsione 2018-2020, dell'Assemblea legislativa della Regione.".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 8/1973, le parole: "*ai sensi dell'art. 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare*".

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 8/1973, le parole: "*ai sensi dell'art. 2 della presente legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare*".

4. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della l.r. 8/1973 sono abrogati a decorrere dal trasferimento al bilancio dell'Assemblea legislativa delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 01 della l.r. 8/1973, come inserito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 10
(Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia)

1. La Regione Umbria riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alle stesse patologie.

2. Ogni paziente oncologico residente in Umbria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, ha diritto a ottenere dall'azienda unità sanitaria locale di riferimento un contributo di euro 300,00 per l'acquisto di una parrucca.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce le modalità operative per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 11
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2018-2020 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale e, ai sensi dell'articolo 12, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 dicembre 2017

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione n. 1282 del 7 novembre 2017, atto consiliare n. 1427 (X Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 9 novembre 2017;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 13 dicembre 2017, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Smacchi per la maggioranza e dalla Consigliera Carbonari per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1427/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 21 dicembre 2017, deliberazione n. 217.

Avvertenza - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 2, commi 1 e 3:

— Si riporta il testo dell'art. 82, comma 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179):

«Art. 82.
Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Omissis.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Omissis.».

— La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61.

Note all'art. 3, commi 1, 3, 4 e 5:

— Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed è stato pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S..

Si riporta il testo dell'art. 826, terzo comma:

«826.
Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

Omissis.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (pubblicato nella G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164), come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302) e modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144):

«Art. 12
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

Omissis.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Omissis.».

— Il testo vigente dell'art. 8, comma 1 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9, recante "Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), come modificato dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 (in S.S. al B.U.R. 2 agosto 2017, n. 32) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8
Autorizzazione all'acquisto di immobili.

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, al fine di conseguire obiettivi di interesse regionale relativi allo sviluppo di aree del territorio colpite da crisi diffusa delle attività produttive quali quelle dei Comuni di Terni e Narni, delle aree individuate dall'Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni e dell'area interna Sud-Ovest Orvietano, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili per il perseguimento dei suddetti fini, di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali - che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile:

a) area industriale di Maratta Terni di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, superficie 43.210 mq, al prezzo non superiore a euro 2.389.500,00;

b) area industriale San Giacomo Spoleto di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, superficie 102.975 mq, al prezzo non superiore a euro 3.089.250,00;

[*c) complesso di edifici immobile ex Mabro Orvieto di proprietà del Consorzio Crescendo, superficie 2.911 mq oltre a superficie soppalcata per metri 509, al prezzo non superiore ad euro 1.921.250,00*.]. Abrogata.

Omissis.».

Note all'art. 4, commi 1 e 3:

— Il testo degli artt. 65 e 65 bis della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 3), come modificato dalle leggi regionali 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61) e 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), è il seguente:

«Art. 65
Liquidazione delle comunità montane.

1. Il Commissario liquidatore, entro sei mesi dalla nomina, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli privi di valore economico ai fini delle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a titolo gratuito alla Regione;

b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

c) la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto della soppressione;

d) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;

e) lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.

3. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

4. Le cessioni e le alienazioni del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale. Durante tale periodo il Commissario trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

5. Al termine di ogni esercizio finanziario ed alla chiusura della liquidazione il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione liquidatoria congiuntamente a una propria relazione.

6. I bilanci e le relazioni di cui al comma 5 sono trasmesse al Consiglio regionale.

7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

8. [Le deliberazioni adottate dal Commissario sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)].

9. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo ai comuni che costituivano la disciolta comunità montana e all'Agenzia forestale regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune o dei comuni che hanno concorso a determinarle, in quanto componenti della disciolta comunità montana.

Art. 65-bis
Piano di liquidazione unico.

1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida previste al comma 2, un piano di liquidazione unico per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano di liquidazione unico dispone in modo congiunto per tutte le comunità montane, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 65, comma 3, e dalla data di approvazione dello stesso le specifiche attività di liquidazione sono riferite a tutte le comunità montane congiuntamente. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma (36).

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1.».

— Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato con decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210) e decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284).

Si riporta il testo dell'art. 38:

«Art. 38
Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.».

Note all'art. 5, commi 1 e 3:

— Il testo dell'art. 28 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicato nel S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), è il seguente:

«Art. 28
Elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

1. La Regione, al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del Volontariato di Protezione Civile aderisce agli "Indirizzi Operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 27 del 1° febbraio 2013.

2. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, l'Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1:

a) le organizzazioni di volontariato, che svolgono attività di protezione civile, iscritte nel registro regionale di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato);

b) le organizzazioni di altra natura perché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;

c) i gruppi comunali e intercomunali;

d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

4. Possono inoltre iscriversi all'Elenco i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle tipologie indicate al comma 3 ove esistenti e costituiti nel rispetto di apposita disciplina regionale. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte le categorie indicate al comma 3.

5. L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 costituisce anche requisito per:

a) l'accesso a contributi, sovvenzioni o rimborsi regionali;

b) la stipula di convenzioni con la Regione;

c) il riconoscimento dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

6. La Regione, per gli eventi di rilievo locale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) provvede, a seguito dell'attivazione disposta dall'autorità locale di protezione civile dei soggetti iscritti all'Elenco regionale, all'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, con oneri a carico del proprio bilancio.

7. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprie norme regolamentari, definisce i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi per l'iscrizione nonché le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale. Con le medesime norme regolamentari sono definite altresì:

a) le modalità di coordinamento e gestione delle articolazioni locali delle organizzazioni di cui alla lettera d) del comma 3;

b) le modalità di coordinamento nell'attivazione e autorizzazione delle organizzazioni negli eventi di rilievo locale qualora l'attivazione sia disposta dall'autorità locale di protezione civile, anche ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001;

c) ogni altra norma attuativa delle disposizioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, con particolare riferimento agli aspetti connessi all'attivazione dei soggetti iscritti all'elenco regionale e all'autorizzazione alla concessione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2011, soprattutto per quanto attiene ai risvolti di carattere finanziario ricadenti sul bilancio regionale.

8. Nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui al comma 7, al fine di garantire la continuità dell'operatività del sistema di volontariato regionale, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, le norme di cui alla Deliberazione di Giunta Ordinaria del 28 novembre 2011, n. 1444.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 20.000,00 - in termini di competenza e di cassa - da imputare nella U.P.B. 05.1.014 denominata "Protezione civile e prevenzione dai rischi" (cap. 2862 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2013.

10. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 13/2000 di contabilità.».

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 4, commi 1 e 3.

Nota all'art. 6, comma 3:

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 4, commi 1 e 3.

Nota all'art. 7, commi 3 e 5:

— Per il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e per il testo dell'art. 38 si vedano le note all'art. 4, commi 1 e 3.

Nota all'art. 9:

— La legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, recante "Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali" (pubblicata nel B.U.R. 20 gennaio 1973, n. 2), è stata modificata con leggi regionali 20 marzo 1978, n. 8 (in B.U.R. 29 marzo 1978, n. 13), 8 aprile 1980, n. 26 (in B.U.R. 11 aprile 1980, n. 22, E.S.), 14 gennaio 1985, n. 2 (in B.U.R. 24 gennaio 1985, n. 9), 20 maggio 1986, n. 18 (in B.U.R. 28 maggio 1986, n. 37), 29 febbraio 1988, n. 6 (in B.U.R. 2 marzo 1988, n. 15), 9 giugno 1998, n. 18 (in B.U.R. 17 giugno 1998, n. 40), 23 settembre 2009, n. 20 (in B.U.R. 30 settembre 2009, n. 43) e 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61).

Il testo vigente dell'art. 01, comma 1, come inserito dalla presente legge, il testo degli artt. 1, 2, 3 e 4, come abrogato dalla presente legge, e il testo vigente degli artt. 6, secondo comma, e 7, secondo comma, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«*Art. 01*

(Soppressione del Fondo di previdenza e solidarietà. Oneri per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali di cui all'articolo 1 è soppresso. Tutte le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa. Entro il 31 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa provvede con propri atti a predisporre gli adempimenti necessari alla cessazione del Fondo ed alla definizione dello stato patrimoniale. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del Fondo sono trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa.

Omissis.

[*Art. 1*

Istituzione del Fondo di previdenza e di solidarietà.

È istituito presso il Consiglio regionale il Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della Regione dell'Umbria per:

1) il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto secondo le norme della presente legge;

2) ... .

3) ... .

Art. 2
Gestione del Fondo.

1. Il Fondo è amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del Fondo stesso e da eventuali elargizioni.

2. La corresponsione degli assegni vitalizi di cui all'art. 1 della presente legge è disposta, con provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto, dal responsabile del competente servizio. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi del primo comma del presente articolo, nella prima seduta utile.

Art. 3
Contabilità del Fondo.

1. Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la struttura competente in materia di bilancio, rimette all'Ufficio di presidenza una relazione concernente l'accertamento dell'andamento della gestione e la predisposizione degli interventi necessari per assicurare il pareggio di gestione tecnico-finanziario del fondo.

Art. 4
Contributi di previdenza e di solidarietà obbligatori.

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza e di solidarietà dal giorno della corresponsione della indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 22 per cento (10) dell'indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali).

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al Fondo di previdenza e di solidarietà di cui all'art. 1.] Abrogato.

Art. 6
Consiglieri inabili al lavoro.

Omissis.

Sull'applicabilità del precedente comma del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato *da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare*.

Art. 7
Accertamento dell'inabilità permanente.

Omissis.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato *da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare*, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Omissis.».

Nota all'art. 10, comma 5:

— Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si vedano le note all'art. 4, commi 1 e 3.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».

Stefano Strona - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila